

*Schweizerischer Baumeisterverband
Gewerkschaft Unia
Gewerkschaft Syna*

*Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Sindacato Unia
Syna, Sindacato interprofessionale*

**Convenzione addizionale
del 17 dicembre 2009 al
Contratto collettivo di lavoro per capi muratori
e capi fabbrica
del 15 maggio 2003
(contratto per capi muratori)**

tra

la **Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)**,
Weinbergstrasse 49, 8042 Zurigo

e

il **Sindacato Unia**, Weltpoststrasse 20, 3015 Berna, e
il **Syna, Sindacato interprofessionale**, Josefstrasse 59, 8005 Zurigo,

concernente

**la raccomandazione salariale 2010
e
l'introduzione del Parifonds-Edilizia 2010 risp.
la modifica dell'art. 7 del contratto per capi muratori**

Art. 1 Raccomandazione salariale 2010

¹ In virtù dell'art. 5 cpv. 2 del Contratto collettivo di lavoro per capi muratori e capi fabbrica (contratto per capi muratori) del 15 maggio 2003, le parti contraenti convengono su una raccomandazione salariale comune per l'aumento dei salari dei capi muratori e capi fabbrica.

² Le parti contraenti raccomandano di aumentare in generale dell'1%, a partire dal 1° gennaio 2010, il salario dei capi muratori e capi fabbrica che sottostanno al contratto per capi muratori, il cui rapporto di lavoro in un'impresa di costruzione è durato almeno sei mesi nel 2009. Il salario individuale di riferimento per il calcolo è quello effettivo al 31 dicembre 2009.

³ Per i lavoratori a tempo parziale, è raccomandato di ridurre l'adeguamento del salario conformemente al grado di occupazione.

Art. 2 Aumento dell'indennità per il pranzo

Le parti contraenti convengono di fissare a CHF 14.--, in modo analogo al CNM, l'indennità di pranzo dei capi muratori e capi fabbrica, di cui all'art. 19.2 del contratto per capi muratori.

Art. 3 Modifica dell'art. 7 contratto per capi muratori

L'art. 7 del contratto per capi muratori ha il seguente tenore dall'entrata in vigore di questa convenzione:

Art. 7 Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento

7.1 Partecipazione

Le parti del presente contratto partecipano al Parifonds-Edilizia. Sono coinvolte in eventuali trattative.

7.2 Parifonds-Edilizia

Il Parifonds-Edilizia ha la competenza di riscuotere e amministrare i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento in conformità al contratto per capi muratori.

7.3 Campo di applicazione

Sono sottoposti al Parifonds-Edilizia i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione geografico, aziendale e personale del contratto per capi muratori nonché i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al medesimo contratto. Sono escluse le imprese attive nell'estrazione di sabbia e ghiaia. Sono pure esclusi i Cantoni e le zone contrattuali di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Sono fatti salvi accordi cantonali complementari già in atto, concernenti fondi sociali paritetici. Se viene dichiarata l'obbligatorietà generale totale o parziale del Parifonds-Edilizia, il campo di applicazione è determinato dalle pertinenti disposizioni del testo di obbligatorietà generale.

7.4 Scopo del Parifonds-Edilizia

Da un lato il Parifonds-Edilizia ha lo scopo di coprire le spese per l'applicazione del contratto per capi muratori e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Dall'altro si prefigge di promuovere e incoraggiare il ricambio professionale, favorire la formazione e il perfezionamento professionali e sostenere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

7.5 Contributi

Tutti i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al contratto per capi muratori versano un contributo alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,7 per cento della massa salariale LAINF¹. Il datore di lavoro provvede alla riscossione e al versamento dei contributi al Parifonds-Edilizia. I datori di lavoro sottoposti al contratto per capi muratori versano un contributo alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,5 per cento della massa salariale LAINF¹ dei capi muratori e capi fabbrica sottoposti al contratto per capi muratori.

¹ Equivale alla massa salariale SUVA

7.6 Disposizioni esecutive

I dettagli come l'organizzazione dell'associazione, l'impiego dei mezzi, il regolamento delle prestazioni e l'applicazione (disposizioni esecutive) sono disciplinati nello statuto e nei regolamenti del Parifonds-Edilizia. Lo statuto e i regolamenti sono parte integrante del contratto per capi muratori.

7.7 Durata del Parifonds-Edilizia e scioglimento

¹ *Il Parifonds-Edilizia entra in vigore il 1° gennaio 2010 e si allinea in linea di principio alla validità del CNM. Il Parifonds-Edilizia viene mantenuto anche se un contratto collettivo di lavoro come il Contratto nazionale mantello e/o il contratto quadri della costruzione / il contratto per capi muratori non è più applicabile. In tal caso i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della costruzione / contratto per capi muratori, come pure le imprese assoggettate devono continuare a versare i contributi di cui al capoverso 7.5.*

2 Il Parifonds-Edilizia (e l'obbligo contributivo e il diritto alle prestazioni che ne conseguono) può tuttavia essere sciolto da una delle parti con disdetta scritta nei seguenti termini:

- a. nel mese successivo alla risoluzione del contratto quadri della costruzione / contratto per capi muratori, per la fine del secondo mese successivo;*
- b. dal secondo mese dopo la risoluzione del contratto quadri della costruzione / contratto per capi muratori, con un preavviso di tre mesi, per la fine del mese.*

Art. 4 Entrata in vigore della convenzione

Questa convenzione entra in vigore il 1o gennaio 2010 con la firma di tutte le parti.

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Daniel Lehmann

CN Werner Messmer

Heinrich Bütikofer

Per il Sindacato Unia

Andreas Rieger

Hans Ulrich Scheidegger

André Kaufmann

Per il Syna, Sindacato interprofessionale

Ernst Zülle

Werner Rindlisbacher

Eric Favre